



Ingannevole la pubblicit  della lotteria 2003

di Spataro

Lotteria Italia 2003: era pubblicit  ingannevole

del 2011-02-14 su Civile.it, oggi e' il 24.04.2024

Da Confconsumatori:

Roma, 4 gennaio 2011 - Un'importante sentenza del Consiglio di Stato ha confermato finalmente il provvedimento del luglio 2004 preso dalla Autorit  Garante per la concorrenza e il mercato che aveva ritenuto 'ingannevole' il **messaggio pubblicitario scritto sui biglietti della lotteria Italia 2003, secondo il quale tutti i titolari dei tagliandi potevano partecipare a due giochi telefonici abbinati.**

In virt  di un procedimento promosso dalla Confconsumatori Lazio, l'Autorit  Garante per la Concorrenza e il Mercato con provvedimento di condanna aveva dichiarato 'ingannevole' il messaggio pubblicitario scritto sui biglietti della lotteria Italia 2003 secondo cui tutti i titolari dei tagliandi potevano partecipare a due giochi telefonici abbinati. L'Autorit , cos  come fatto osservare da Confconsumatori Lazio, aveva rilevato e accertato che **potevano accedere a quei giochi telefonici soltanto gli abbonati Telecom e Fastweb con l'esclusione degli utenti di altri operatori presenti sul mercato.** Responsabili del messaggio ingannevole sono, ciascuno per la sua parte, Rai, Telecom Italia e Monopoli di Stato.

Il Consiglio di Stato con sentenza del 13/04/2010 ha confermato la funzione promozionale sia della vendita dei biglietti della Lotteria Italia sia delle trasmissioni televisive ad essa Lotteria abbinata, affermando che il consumatore medio   sicuramente indotto a leggere il messaggio apposto sul retro del biglietto della Lotteria Italia, nel contesto del quale si indicavano i giochi televisivi quali possibilit  per aumentare le chances di vittoria.

La sentenza ha definitivamente riconosciuto che dall'acquisto di un primo biglietto, e dalla lettura del messaggio sul retro, ne deriva un effetto di incentivo all'acquisto di biglietti ulteriori, **'le affermazioni contenute nel retro del biglietto non appaiono semplicemente volte ad informare il pubblico in modo impersonale circa le modalit  di partecipazione ai giochi telefonici, quanto piuttosto a promuovere l'incremento della vendita dei biglietti della lotteria, tramite l'enfasi posta sulle pi  ampie possibilit  di vincita derivanti dai giochi telefonici abbinati alla lotteria e collegati alle trasmissioni televisive'.**

La sentenza del Consiglio di Stato ha definitivamente statuito anche che 'la convenzione intercorsa tra AAMS e RAI prevedeva specificamente che i giochi telefonici fossero accessibili agli abbonati di tutti i gestori telefonici e che fosse obbligo di RAI di chiedere al gestore telefonico prescelto (Telecom) di concordare con gli altri gestori l'accessibilit  anche tramite essi del numero telefonico prescelto per i giochi telefonici. Se ne desume - si legge nella sentenza - che il messaggio sul retro del biglietto doveva essere chiaro in ordine all'accessibilit  del gioco tramite tutti i gestori telefonici, o al contrario indicare quali fossero i gestori telefonici utilizzabili. Il messaggio, dunque, tace su una circostanza che era essenziale a tutela dei consumatori e utenti ove si consideri che uno dei numeri telefonici poteva essere composto solo durante la fascia oraria della apposita trasmissione televisiva del sabato sera, sicch  il consumatore non adeguatamente informato che componeva il numero durante quella fascia oraria, non avvalendosi del gestore telefonico abilitato, non era posto in condizione di partecipare al gioco, e non era in tempo per rimediare ricorrendo ad altro gestore, essendo rimaste incontestate le risultanze istruttorie in base alle quali solo gli utenti di rete fissa Telecom e Fastweb avevano potuto accedere ai giochi telefonici per tutto il tempo utile'.

'Fin da subito    afferma Barbara D'Agostino, presidente Confconsumatori Lazio    avevamo rilevato questa discriminazione nei confronti di migliaia di utenti non Telecom. La sentenza del Consiglio di Stato ci da ragione e soprattutto impone che nei prossimi anni le cose si facciano con maggiore chiarezza e correttezza nei confronti dei consumatori'.

Un analogo provvedimento di condanna da parte dell'Agcom, sempre relativo all'ingannevolezza del messaggio pubblicitario,   stato emesso anche nel giugno del 2005 relativo alla Lotteria Italia del 2004, ora in attesa di risoluzione.

[Testo della sentenza a questo link](#)

<http://www.confconsumatori.com/news.asp?id=1332> - Confconsumatori.it

Hai letto: Ingannevole la pubblicit  della lotteria 2003

Approfondimenti: [Consumerismo](#) > [Scommesse](#) > [Giochi](#) > [Sportivo](#) > [Amministrativo](#) > [Sentenze](#) > [Consiglio di Stato](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)